

DIRETTIVA 98/41/CE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1998

relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che nell'ambito della politica comune dei trasporti occorre prendere ulteriori misure per migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi;
- (2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti subiti dalle navi da passeggeri e per la grave perdita di vite umane, specialmente in occasione degli incidenti dell'«Herald of Free Enterprise» e dell'«Estonia»; che le persone che usano le navi e le unità veloci da passeggeri in tutta la Comunità hanno il diritto di contare su un livello adeguato di sicurezza e su un adeguato sistema di informazione che faciliti le operazioni di ricerca e salvataggio e l'efficiente trattamento delle conseguenze di un eventuale incidente;
- (3) considerando che è necessario garantire che il numero di persone a bordo delle navi da passeggeri non superi il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare o per cui sono omologati i suoi dispositivi di sicurezza; che le società di navigazione dovrebbero essere in grado di comunicare ai servizi di ricerca e salvataggio il numero delle persone implicate in un incidente;
- (4) considerando che è necessario raccogliere informazioni sui passeggeri e sui membri dell'equipaggio per facilitare la ricerca, il salvataggio e l'efficiente trattamento delle conseguenze di un incidente, vale a dire l'identificazione delle persone implicate, una maggiore chiarezza sulle relative questioni giuridiche e un contributo al miglioramento delle cure mediche delle persone tratte in salvo; che tali informazioni eviterebbero le inutili ansie dei parenti e di terzi interessati alle persone a bordo delle navi da passeggeri sinistrate nelle acque territoriali di cui sono responsabili gli Stati membri ai sensi della

convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio in mare (SAR);

- (5) considerando che i passeggeri dovrebbero pertanto essere contati e registrati prima della partenza della nave;
- (6) considerando che il capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare Convenzione (SOLAS) prevede il conteggio e la registrazione di tutte le persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, rispettivamente dal 1° luglio 1997 e dal 1° gennaio 1999, permettendo alle amministrazioni di esentare le navi che viaggiano in acque riparate da detti requisiti e dal requisito di registrazione se i viaggi di linea di tali navi non permettono loro di preparare le registrazioni in questione; che tale capitolo della normativa SOLAS non si applica ai viaggi nazionali e lascia l'interpretazione di punti importanti alla discrezionalità dei singoli Stati membri;
- (7) considerando che la presente direttiva è conforme al diritto degli Stati membri di imporre alle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i loro porti determinati requisiti più cogenti di quelli previsti nella convenzione SOLAS;
- (8) considerando che, vista soprattutto la dimensione assunta dai trasporti marittimi di passeggeri nel quadro del mercato interno, un'azione comunitaria costituisce il mezzo più efficace per stabilire un livello minimo di sicurezza comune per le navi in tutta la Comunità;
- (9) considerando che per il principio di proporzionalità una direttiva del Consiglio costituisce lo strumento giuridico più appropriato perché offre un quadro per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle norme di sicurezza da parte degli Stati membri, lasciando a ogni Stato membro il diritto di decidere gli strumenti di attuazione che meglio si adattano al proprio sistema interno;
- (10) considerando che spetta agli Stati membri garantire l'osservanza delle norme di sicurezza applicabili da parte delle navi da passeggeri battenti la loro bandiera o da parte delle società responsabili del loro esercizio; che tali norme non dovrebbero essere imposte alle navi che effettuano viaggi tra porti di paesi terzi; che le disposizioni della convenzione SOLAS si applicano a detti viaggi;

⁽¹⁾ GU C 31 del 31. 1. 1997, pag. 5 e GU C 275 dell'11. 9. 1997, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 206 del 7. 7. 1997, pag. 111.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (GU C 138 del 16. 6. 1998, pag. 31), posizione comune del Consiglio dell'11 dicembre 1997 (GU C 23 del 23. 1. 1998, pag. 17), e decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1998 (GU C 104 del 6. 4. 1998).